

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco

«... Chi vuol intrar in detta società del corallo ... e desidera di salvar il capital dell'anima, deve procurar di far società fraterna e non leonina. E volendo così fare (anzi dovendo), deve prima consigliarsi bene, con huomini saputi e timorati di Dio ... Et non havendo altra commodità di ciò fare, deve forzarsi di haver copia di questi miei avvertimenti, e studiargli con attenzione debita, che in quelli troverà ciò che deve fare, e anco fuggir ciò che non può, salva la giustizia, fare. Se così farà, haverà il suddetto suo capital sicuro, altrimenti correrà grandissimo risigo».

Con queste parole, che suonano insieme monito ed esortazione, il francescano frate Alberto Galletto da Grazzano di Monferrato conclude l'opera, dal lunghissimo titolo *Caritativi avvertimenti ...* rimasto sostanzialmente sconosciuto. La copia da me utilizzata era stata quasi celata in una grossa raccolta miscelanea conservata in una biblioteca genovese, ad ulteriore riprova della scarsa fama dell'autore e dell'opera¹.

Fratre Alberto da Grazzano vive nei primi decenni del XVII secolo in un convento francescano della Riviera di ponente, probabilmente in Alassio, uno dei centri maggiormente interessati alla pesca del corallo.

Gli scarsi riferimenti personali, che egli dissemina nel trattato, disegnano il ritratto di un religioso che, pur entro gli orizzonti geografici dell'ambiente ligure, è fortemente impegnato nel tentativo di far corrispondere nel modo più completo gli insegnamenti morali della Chiesa con la pratica mercantile. Al di là di un accenno al problema della redenzione dei censi², da lui

* Pubbl. in *Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo: storia di una città e di una minoranza catalana in Italia (XIV-XX secolo)*, Atti del Convegno, Alghero, 30 ottobre-2 novembre 1985, a cura di A. MATTONE - P. SANNA, Sassari 1994, pp. 409-417.

¹ ALBERTO GALLETTO DA GRAZZANO DI MONFERRATO, *Caritativi avvertimenti sopra molte usure, ingiustizie, inganni e malitie quali si scoprono usare da alcuni mercanti, patroni e marinari in qualunque società in terra e in mare, specialmente nella società, o colonne, di pescare il corallo et in pescar il pesce con la sabega e pescar la tonina. Aggiunti li suoi rimedii per salvar il capital dell'huomo in questo mondo, che è la pretiosa anima. Non poco utile a Confessori et altri interessati*, in Finale, per Gio. Tomaso Rossi, 1629. La copia da me utilizzata si trova nella Biblioteca Civica Berio di Genova, segn. *Fondo Antico XVII. A. 449*.

² *Ibidem*, p. 76.

approfondito in altro luogo (forse un trattato autonomo o un consiglio), la sua attenzione scientifica è tutta incentrata sugli aspetti giuridici e morali dei contratti utilizzati nell'organizzazione della pesca del corallo, attività economica fondamentale per alcune località del Ponente ligure, tra cui Alas- sio, in cui il frate, presumibilmente, ha a lungo risieduto.

Al Consiglio ed alla Comunità di Alas- sio, infatti, è dedicato il trattato di cui ci occupiamo³, ed in Liguria frate Alberto dichiara di aver soggiornato per almeno un decennio, intorno al 1622, ricordando discussioni con letterati, con onorati confessori di Savona, con persone dotte, in Genova e fuori, ma soprattutto con « mercanti pratici e timorati di Dio »⁴.

I riferimenti cronologici ed ambientali richiamano alla mente i problemi teorici, giuridici e morali, legati alla circolazione del denaro ed all'usura, ma soprattutto quelli economici relativi alla pesca del corallo effettuata dai pescatori liguri nelle acque di Alghero e di Bosa: i livelli quantitativi, in movimento di merci, ma soprattutto in impiego di persone, sono talmente elevati che Edoardo Grendi ha parlato, al proposito, di una sorta di « transumanza del mare »⁵.

Su questi due temi e sulla situazione storiografica mi soffermerò brevemente, prima della esposizione del contenuto del trattato sui contratti per la pesca del corallo di fra' Alberto da Grazzano.

In passato l'attenzione degli studiosi si è concentrata specialmente sulla fase finale, quella della lavorazione, di cui è oggetto il prezioso materiale: questa attività è, in effetti, la più affascinante, per le produzioni artistiche

³ *Ibidem*, p. 3: « Dedicazione alli Molto Magnifici Signori Consoli ... con tutto il resto del Consiglio e Comunità di Arrasi ... ».

⁴ Le citazioni sono sparse nel corso del trattato. Si veda *Ibidem*, p. 22, « da pratici ho inteso ... »; p. 33, « io e molti Dotti in Genova e fuori di quella siamo stati di tale sentenza ... »; a p. 22 ricorda un suo dialogo con mercanti pratici; a p. 38 riporta una discussione con un « Litterato » e a p. 49 ricorda « valent'uomini in littore » di Genova e un « onorato confessore », questi ultimi ancora ricordati a p. 77 insieme a « secolari mercanti pratici ».

⁵ E. GRENDI, *Una comunità alla pesca del corallo: impresa capitalistica e impresa sociale, in Studi in memoria di Luigi Dal Pane*, Bologna 1982, p. 445. Dello stesso autore, *Introduzione all'analisi storica delle comunità liguri: Cervo in età moderna*, in « Miscellanea Storica Ligure », IX (1977), pp. 135-211, soprattutto pp. 157 e sgg. e 202 e sgg.; ancora utili F. PODESTÀ, *I Genovesi e le pescherie di corallo nei mari dell'isola di Sardegna*, in « Miscellanea di Storia Italiana », s. III, VI (1900); ID., *L'isola di Tabarca e le pescherie di corallo nel mare circostante*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XIII (1884), pp. 1005-1044; ID., *Il trattato sui coralli di Pietro Balzano*, Genova 1880; O. PASTINE, *Liguri pescatori di corallo*, in « Giornale storico e letterario della Liguria », n.s., VII (1931), pp. 1-40.

cui ha dato origine fin dall'antichità; è anche quella che, da un punto di vista economico, coinvolge o, forse meglio, sembrava coinvolgesse il maggior numero di interessi, di capitali, di persone: mercanti di corallo grezzo e lavorato; investimenti nell'acquisto di materia prima e nel pagamento della manodopera (artigiani, garzoni, lavoratori) impiegata nella lavorazione.

Si tratta d'altra parte di una attività quasi esclusivamente cittadina, e come tale oggetto di attenzione maggiore da parte della storiografia rispetto alle economie delle zone più lontane dai grossi agglomerati urbani e dai centri commerciali⁶.

La lavorazione del corallo è una presenza tradizionale nella vita economica di Genova, anche se solo nel 1492 i corallieri hanno visto riconosciuto dalla repubblica il diritto a difendere i propri privilegi per mezzo di una organizzazione corporativa: in questo primo momento all'attività dei maestri lavoratori si affianca quella intermediatrice dei mercanti che si preoccupano dell'acquisto e, successivamente, della commercializzazione del prodotto. La presenza dei mercanti diviene però progressivamente più rilevante, fino al punto da consentire loro di entrare nella corporazione e di controllarla, relegando ad un ruolo secondario e meramente esecutivo i maestri lavoratori. La decadenza dell'Arte sopravviene nel XVIII secolo ed è prodotta, oltre che dai contrasti interni fra le varie categorie, anche dal minor uso dei gioielli di corallo e dalla maggiore diffusione, in altri paesi, sia della lavorazione, sia della pesca.

Il rilievo politico ed economico della corporazione dei corallieri genovesi si traduce anche in una specie di monopolio che essi ottengono sull'acquisto del prodotto pescato dai sudditi della repubblica, soprattutto dai marinai e dalle navi armate in alcune località della Riviera di ponente, come Alassio, Laigueglia e Cervo Ligure. I pescatori protestano inutilmente contro tale normativa che nega loro di poter strappare prezzi migliori trasportando il corallo in altri porti fuori dello stato, come Livorno, che si è posto in decisa concorrenza con Genova.

Le vicende della corporazione dei corallieri genovesi e della fase di lavorazione del prodotto, come si è detto, sono state studiate spesso in passato, mentre solo da alcuni anni gli interessi degli storici si sono rivolti verso la

⁶ Questi temi sono trattati da O. PASTINE, *L'Arte dei corallieri nell'ordinamento delle corporazioni genovesi*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », LXI (1933), pp. 277-415.

fase a monte, cioè verso la pesca del corallo e le sue caratteristiche economiche⁷. Ancora in ombra appaiono invece gli aspetti giuridico-contrattuali.

Eppure l'attività di pesca del corallo è di antichissima consuetudine per le popolazioni liguri che, nel periodo compreso tra la primavera e l'autunno, partivano dai porti delle Riviere per raggiungere le coste africane, la Sardegna o la Corsica. La penetrazione politica e militare genovese, sia direttamente, sia attraverso la famiglia Doria, ha avuto come punti di riferimento Alghero, Castelsardo e Sassari, ed è stata elemento determinante nello sviluppo di consuetudini e scambi economici. Una solida catena di interessi ha sempre legato i Liguri alla Sardegna: le tonnare, le saline, la pesca del corallo e le miniere ne furono gli anelli più significativi.

I primi documenti che parlano di Genovesi alla pesca del corallo in Sardegna risalgono al XIV secolo e la presenza, maggiore o minore, nei periodi successivi è legata alle contingenze politiche: la perdita di Alghero, nel 1354, li privò, ad esempio, della più importante zona di pesca, ma solo un secolo dopo i contrasti politici sembrano accantonati, dal momento che il genovese Francesco Giustiniani risulta appaltatore delle peschiere algheresi⁸.

Sempre nel XV secolo questo rapporto preferenziale con la zona corallifera sarda sembra allentarsi a favore della Corsica e dell'Africa ove, soppiantando i catalani, i Genovesi ottengono, nel 1451, il privilegio esclusivo per la costa tunisina da Capo Rosso verso occidente. Questa zona si mantiene prospera fino alla fine del XV secolo, ma, nel Cinquecento, il riavvicinamento della repubblica di Genova alla Spagna apre una nuova fase nelle vicende della pesca del corallo sardo⁹.

Nel 1553 Carlo V concede ai Genovesi il diritto di pesca a Capo Carbonara, mentre, verso la fine del secolo, si aprono al libero sfruttamento i ricchi banchi di corallo scoperti presso le isole di San Pietro e di Sant'Antioco. Dopo qualche anno per questi nuovi banchi si arriva ad una regolamentazione, ed è proprio il genovese Giovanni Antonio Marti che ne ottiene la concessione. Si può ancora aggiungere, per completare il quadro di tali rapporti, che nel 1737, nell'isola di San Pietro, viene fondata Carloforte e la

⁷ Si vedano gli studi di Edoardo Grendi citati alla nota 5.

⁸ A. GALLETTO, *Caritativi avvertimenti* cit., p. 8.

⁹ *Ibidem*, p. 9; F. PODESTÀ, *I genovesi* cit., p. 7.

tradizione più accreditata vuole che siano stati proprio pescatori liguri di corallo, profughi da Tabarca, a dare origine alla nuova comunità¹⁰.

I legami politici ed i rapporti socio-economici che ho tratteggiato sono il contesto entro cui operano le società che vengono formate nelle varie località al fine di pescare il corallo sardo e riportarlo in Liguria per la lavorazione e la commercializzazione¹¹. Lo strumento societario, nelle sue varie forme, ha avuto un'efficacia fondamentale nei traffici medievali ed una forza trainante in quella che è stata chiamata la rivoluzione commerciale. Dal punto di vista della scienza giuridica, ancorata alle istituzioni universitarie ove si studiano, adeguandole, le leggi romane, la ricezione delle nuove forme contrattuali emerse dalla pratica dei traffici è lenta e non sistematica. Solo nel XVI secolo si fa strada una concezione unitaria di tutti i rapporti mercantili e si impone progressivamente una scienza autonoma del diritto commerciale. Quest'ultima, peraltro, si giova, ma più spesso si scontra, con le parallele elaborazioni dei teologi, anch'essi impegnati nella determinazione dei limiti di liceità dei contratti dei mercanti¹².

Di tale intreccio di motivi teologici e giuridici è un esempio il trattato di fra' Alberto da Grazzano, di cui ci occupiamo, il cui fine primario non è tanto quello di esporre sistematicamente le caratteristiche dei contratti stipulati in Liguria per la pesca del corallo sardo, quanto piuttosto, come egli stesso dichiara nella prefazione al Benigno Lettore, « acciò meglio si scopri l'usure, ingiustizie e inganni che da alcuni circa dette Società si commettono », senza tralasciare una parte propositiva « aggiunto vi li suoi rimedii, accioché le società si facciano fraterne e non leonesche »¹³. Per un oggetto così limitato è certo opportuno che egli tralasci « per brevità ... le dispute e allegazioni più che sarà possibile », ma non tanto da non svelare la conoscenza e frequentazione non casuale delle opere teologico-giuridiche di maggior fama. L'utilizzazione di questi scritti non è però funzionale alla costruzione di un pensiero originale relativamente ai temi trattati: si ha l'impressione di una ripetizione

¹⁰ O. PASTINE, *Liguri pescatori di corallo* cit., p. 7.

¹¹ Per un esempio E. GRENDI, *Introduzione* cit., pp. 202-204.

¹² Un quadro generale in K.O. SCHERNER, *Die Wissenschaft des Handelrechts*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, a cura di H. COING, II/1, *Neuere Zeit, Wissenschaft*, München 1977, pp. 856-997.

¹³ ALBERTO GALLETTO, *Caritativi avvertimenti* cit., p. 5.

quasi scolastica delle citazioni, accompagnata da una forma spesso enfatica che, più che ad uno scienziato, fa pensare ad un predicatore.

Quest'ultima caratteristica non è peraltro da sottovalutare per comprendere il personaggio ed il suo libello, nato dalla sincera indignazione del francescano nel vedere che la pesca del corallo si risolve, spesso, in danno per i contraenti più poveri, i marinai, a causa delle « malizie de' mercanti ».

Questi marinai e le loro famiglie sono certo gli interlocutori più assidui del frate che vive in una comunità che, dalla pesca del corallo, trae i maggiori mezzi di sussistenza: egli scrive i suoi « caritativi avvertimenti » ai potenti mercanti « conforme a quanto sono stato informato e pregato », sospinto quindi dalle storie di povertà e di sopraffazioni che i marinai gli raccontano. La sua trattazione si qualifica proprio per la difesa di questi interessi e ruota, nel suo assunto centrale, sulla richiesta del rispetto della legge e della prassi contrattuale.

Nel momento in cui si decide di armare una nave che da Alassio, Laigueglia, Cervo Ligure o Diano Marina deve recarsi nelle acque di Alghero o di Bosa per pescare il corallo, si dà vita ad un « contratto di colonna » che un grande pratico del XVII secolo, Carlo Targa, definisce

« una società particolare quale si fa dal patrone di alcun ordinario vascello in mare e suoi marinari con uno o più mercadanti in terra, nel quale il detto Patrono pone il vascello e suoi accessori, i marinai espongono l'opera, la fatica e industria loro e i meredanti vi pongono i denari ... per trasportarsi da detto Patrono col suo vascello ... a utile, danno e rischio comune, da riportarsi dove sono i medesimi mercadanti e ripartire l'utile a parte, secondo i loro accordi »¹⁴.

È un contratto di origine molto antica, diffuso nel bacino del Mediterraneo, e già largamente menzionato nella Tavola amalfitana, nel Consolato del mare ed in alcuni statuti di comunità della Riviera Ligure¹⁵. Il successo di tale forma societaria è da ricercarsi proprio nella varietà qualitativa degli apporti, ognuno in funzione delle caratteristiche e delle disponibilità dei

¹⁴ C. TARGA, *Ponderationi sopra la contrattazione marittima*, Genova 1692, p. 159. Per l'inquadramento del contratto si veda R. ZENO, *Storia del diritto marittimo italiano nel Mediterraneo*, Milano 1946, pp. 354-362, e M. CHIAUDANO, *Colonna (contratto di)*, in *Nuovissimo Digesto italiano*, III, Torino 1959, pp. 541-543; G. ZANETTI, *La legislazione sarda relativa all'industria corallina e la pesca del corallo in Sardegna*, in « Studi Saresesi », XX (1946), pp. 1-121 e ID., *Una caratteristica branca del diritto marittimo sardo al tempo dei re d'Aragona: la legislazione relativa alla pesca corallina*, in *V Congreso de historia de la Corona de Aragón*, III, Zaragoza 1954, pp. 287-308.

¹⁵ M. CHIAUDANO, *Colonna* cit, p. 542.

singoli, e nella valutazione differenziata che di essi viene fatta in fase di ripartizione di utile o perdite. Come afferma ancora lo stesso Targa,

« la causa poi per la quale il ricavato netto si distribuisca in parti, non è altro se non perché vi intervengono i Marinai, i quali non esponendo che il travaglio e industria, che non son cose materiali, conviene ragugliare in quella forma il predetto ritratto netto, cioè a Colonnisti tante parti ... al Vascello tante, e a Marinari tante, secondo li accordi ».

È ovvio che gli stessi criteri si seguono per la ripartizione dei danni connessi al viaggio¹⁶.

Sono queste, sostanzialmente, le stesse basi definitorie da cui prende le mosse frate Alberto da Grazzano, il quale, però, mette subito in rilievo che l'elemento determinante di questa società è la « fraternità », che trova la sua pratica esplicazione nella « equità » di distribuzione di guadagni e di perdite. Qualora manchi tale presupposto « chiaro appare che sarà iniqua società e leonina »¹⁷. Come il leone della favola rifiutò di dividere equamente la preda con i suoi compagni di caccia, così alcuni componenti della colonna tendono a sopraffare gli altri, causando una situazione che nel suo trattato sui contratti societari il Lessio, « famoso e novo Autore » (come lo qualifica frate Alberto che spesso si rifà alla sua opera), definisce « talis Societas fere est leonina, in qua alter sociorum solum habet damnum, alter solum lucrum »¹⁸.

Riportando tale concetto alla realtà delle società del corallo, frate Alberto commenta in questi termini: « e li poveri compagni, che non sanno o non possono dir la sua ragione, con la povera sua famiglia, si facciano grassi di quel poco resto che gli lassano ... E li poveri marinai fanno come possono, dubitando di peggio, e tacciono ... »¹⁹.

Le leggi della società fraterna devono andare invece nel senso che il capitalista debba prendere a suo carico le spese del capitale e la relativa assicurazione; allo stesso modo al patrono toccano i danni della barca e ai marinai « la fatica, industria e pericolo di Turchi, perché queste cose sono il loro capitale »²⁰.

¹⁶ C. TARGA, *Ponderationi* cit., p. 160.

¹⁷ A. GALLETTO, *Caritativi avvertimenti* cit., p. 8.

¹⁸ *Ibidem*, p. 10.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ *Ibidem*, p. 11.

Nel quadro legale così tracciato, si innestano le malizie dei mercanti che, approfittando della loro posizione di forza, cercano di incrementare i guadagni a danno della colonna.

Il primo problema sorge a proposito dell'assicurazione del capitale: esiste una tendenza da parte dei finanziatori ad addossare il premio alla colonna e non a se stessi. A questo primo aspetto di ingiustizia si aggiunge, nella pratica, il fatto che i mercanti assicurano essi stessi il capitale, con la conseguenza, al momento del riparto dell'utile, di incassare anche l'ammontare di un premio mai versato, sottraendolo alla società. È soprattutto iniquo che il mercante favorisca se stesso, addossando l'assicurazione alla colonna, mentre nega il proprio danaro quando si tratta di concorrere ad eventuali perdite, quali il danneggiamento della barca o la prigionia dei marinai. A parere di frate Alberto il comportamento più onesto sarebbe quello di far assicurare il capitale da un terzo, estraneo alla società, e di addossarne il prezzo al mercante: in caso contrario un capitale sempre salvo, che non partecipi agli eventi, positivi o negativi, dell'impresa comune, più che di una società, sembra l'elemento costitutivo di un mutuo e si espone ai rischi a questo connesso della pratica dell'usura²¹.

Le malizie sono anche di altro tipo, collegato alle modalità dei viaggi compiuti in Sardegna e ricadenti a danno dei naviganti. I mercanti, ad esempio, costringono i patroni a lasciare a terra parte dell'attrezzatura della pesca, caricando, in sua vece, merci che si prestino ad essere contrabbandate nell'isola. L'equipaggio non può rifiutarsi e si espone a «prigionie, galera e multa», senza potersi rifare sul mercante, che certo negherà d'aver egli stesso ordito quella trama; a ciò si aggiunga che l'attrezzatura per la pesca lasciata a terra viene imbarcata su un'altra nave, pagando il nolo e l'assicurazione, che vanno a gravare anch'essi sulla colonna²².

La posizione di forza del capitalista emerge anche da altri comportamenti fraudolenti che l'autore ricorda come abbastanza comuni. Capita, ad esempio, che il patrono non riceva direttamente denaro, ma una lettera o della mercanzia da appoggiare ad un agente in Sardegna: costui prende tempo per il pagamento, costringendo il patrono a contrarre debiti per le spese necessarie al mantenimento della nave ed a risponderne direttamente, in quanto, al ritorno, il mercante si rifiuterà di imputarle al capitale²³.

²¹ *Ibidem*, pp. 17-27.

²² *Ibidem*, p. 28.

²³ *Ibidem*, p. 30.

Lo stesso tipo di logica fraudolenta è alla base dell'obbligo, imposto al patrono, di depositare il corallo e di vendere il « rotame o ricaduto » ad un amico del mercante, il quale tenderà a pagarlo ad un prezzo inferiore a quello di mercato²⁴.

Sembra invece più normale, per la prassi retributiva dell'epoca, il tentativo del mercante di lucrare sulle anticipazioni – gli impresti – che si fanno ai marinai che si devono assentare da casa per un lunghissimo periodo: la speculazione può riguardare il saldo in merci invece che in danaro oppure il pagamento in monete diverse, restituibili a tassi di cambio favorevoli al mercante²⁵.

Il tentativo di frate Alberto, teoricamente interessante, è di rifiutare, per l'anticipazione fatta ai marinai, la definizione di caparra, o parte di guadagno, per attestarsi sul mutuo, con tutte le garanzie che questo istituto propone al momento della restituzione e con la possibilità di ipotizzare un rapporto diretto, fra mutuante e mutuatario, al di fuori della struttura della colonna. Egli sostiene che « la detta obbligazione di andar alla pesca del corallo non nasce principalmente dal mutuo fatto, ma si bene dal contratto della società ... ». La chiarezza di questi rapporti deve essere, a suo parere, salvaguardata dai notai che devono scrivere prima l'obbligazione del marinaio di imbarcarsi e, successivamente, « l'impresto fatto graziosamente con l'obbligo di restituirlo »²⁶.

I danni alla colonna possono poi venire anche da parte dei patroni e dei marinai. Questi ultimi sono responsabili delle perdite causate dalla loro mancata partecipazione all'impresa, dopo essersi impegnati ed aver riscosso l'« impresto »: in caso di impedimento alla partenza essi hanno l'obbligo di dare un avviso preventivo che consenta una congrua sostituzione²⁷. Dei patroni si censura l'abitudine di navigare di notte per fini di contrabbando e di costringere di giorno l'equipaggio alla pesca: aumentano così i pericoli personali e scema la produttività con grave pregiudizio per i guadagni della colonna²⁸. Capita anche che gli stessi patroni, per risparmiare la propria barca e le attrezzature, decidano di non farla rientrare in Liguria, lasciandola in Sardegna a svernare. Questo comportamento costringe la società a sobbar-

²⁴ *Ibidem*, p. 31.

²⁵ *Ibidem*, p. 33.

²⁶ *Ibidem*, pp. 33-46.

²⁷ *Ibidem*, p. 61.

²⁸ *Ibidem*, p. 58.

carsi le spese di nolo e di assicurazione per il trasporto del corallo e, secondo frate Alberto, è assurdo che tali spese vengano imputate alla colonna, dovendo invece essere sopportate direttamente dal patrono²⁹.

Un'altra ipotesi è quella del corallo rimpatriato con altra nave e con ulteriori spese, al fine di caricare merci e passeggeri che forniscono un altro introito per il nolo che pagano: resta inteso che non può essere solo il patrono a beneficiare di tale maggiore guadagno che, detratte le spese, deve essere accreditato a tutta la colonna³⁰.

Questo il quadro delineato da frate Alberto da Grazzano nel suo trattato: nelle conclusioni egli invita i partecipanti alla società ad attenersi ai comportamenti da lui suggeriti, se vogliono vivere da buoni cristiani e non rischiare peccati mortali³¹.

Come si è detto, il trattato soffre di una certa scolastica dottrinarità, con citazioni di autori ed opere di più comune circolazione, e svela i limiti culturali dell'autore. La stessa forma, spesso enfatica, e la ripetizione degli argomenti, sono anch'essi la spia di una formazione finalizzata a raggiungere il lettore attraverso le corde dell'emozione piuttosto che a convincerlo con la serrata consequenzialità delle argomentazioni. Anche questo aspetto, però, può essere significativo se collegato all'autore ed all'ordine francescano di cui fa parte: in un periodo in cui, proprio a Genova, i rappresentanti di altri ordini religiosi, come teatini e barnabiti, disquisiscono sulla liceità dei cambi e sui rischi di usura connessi alle grandi operazioni finanziarie, un francescano dimostra ancora una volta il radicamento profondo dell'ordine in una realtà sociale diversa: la sensibilità dimostrata per le ragioni dei contraenti più deboli delle società per la pesca del corallo mi sembra infatti che ben si colleghi ad una tradizione che, solo poco più di un secolo prima, ha avuto nell'istituzione dei Monti di Pietà le sue più efficaci realizzazioni pratiche.

In conclusione, i limiti culturali e le ridondanze formali, prima rilevati, se riducono la portata scientifica e letteraria del trattato di fra' Alberto da Grazzano, non mi pare che ne diminuiscano l'importanza documentaria ai fini della conoscenza di altri aspetti, forse meno noti, dei rapporti giuridici e delle realtà economiche e sociali collegate alla pesca del corallo.

²⁹ *Ibidem.*

³⁰ *Ibidem.*

³¹ *Ibidem*, p. 79.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

 **Associazione all'USPI**
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo